



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 14 giugno 2013 (19.06)
(OR. en)**

10895/13

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0269 (COD)**

**SOC 464
ECOFIN 544
FSTR 58
COMPET 455
AGRI 381
CODEC 1445**

NOTA

della: presidenza

al: Consiglio EPSCO

n. doc. prec.: 8586/13 SOC 165 ECOFIN 189 FSTR 15 COMPET 140 AGRI 167 CODEC 549

n. prop. Comm.: 15440/11 SOC 867 ECOFIN 678 FSTR 56 COMPET 440 CODEC 1672 -
COM(2011) 608 definitivo

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 2014 - 2020
- Orientamento generale

I. INTRODUZIONE

1. Il 6 ottobre 2011 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio, sulla base dell'articolo 175, paragrafo 3 del TFUE in combinato disposto con gli articoli 42 e 43 dello stesso, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 2014 - 2020¹.

¹ COM(2011) 608 definitivo (doc. 15440/11).

2. Il 23 febbraio 2012 il Comitato economico e sociale europeo ha formulato il proprio parere sulla proposta². Il Comitato delle regioni ha espresso il proprio parere il 3 maggio 2012³.
3. Il 6 novembre 2012 la commissione per l'occupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo ha votato i suoi progetti di emendamenti e il 7 gennaio 2013 ha presentato la relazione⁴ alla plenaria del PE. La commissione ha votato sul suo mandato di negoziato il 21 marzo 2013.

II. DISCUSSIONI IN SENO AGLI ORGANI PREPARATORI DEL CONSIGLIO

4. In seguito alla presentazione della Commissione al Gruppo "Questioni sociali" nel novembre 2011, a partire dal febbraio 2012 si è svolto un esame particolareggiato. La proposta è stata oggetto di relazioni sullo stato dei lavori presentate al Consiglio EPSCO nel corso della presidenza danese (21 giugno 2012⁵) e della presidenza cipriota (6 dicembre 2012⁶).
5. È stato impresso nuovo slancio al fascicolo nel contesto dei negoziati sul futuro quadro finanziario pluriennale (QFP). L'8 febbraio 2013 il Consiglio europeo ha deciso che il FEG continuerà a esistere per il nuovo periodo di programmazione 2014-2020 e continuerà a essere finanziato al di fuori del QFP. Nel compromesso raggiunto tra gli Stati membri si è indicato che l'importo massimo annuo sarà di 150 milioni di EUR (prezzi 2011). La proposta iniziale della Commissione per il periodo 2014-2020 era di 3 miliardi di EUR.
6. Da allora la presidenza irlandese ha presentato due proposte di compromesso al Gruppo⁷ e tre proposte di compromesso al Coreper⁸. Dopo il perfezionamento conseguito nel corso di questo processo, restano tre importanti temi politici che il Consiglio deve discutere e concordare.

² CCMI/097 - CESE 482/2012 - 2011/0269(COD) EN/o

³ <https://toad.cor.europa.eu/corwipdetail.aspx?folderpath=ECOS-V/023&id=21186>

⁴ <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-0005+0+DOC+WORD+V0//IT>

⁵ Doc. 10490/12.

⁶ Doc. 16035/12.

⁷ Docc. 6248/13 e 7298/13

⁸ Docc. 7383/13 e 8586/13 (nessun documento ufficiale del Consiglio disponibile per la seconda riunione del Coreper).

III. PRINCIPALI QUESTIONI IN SOSPESO

a) Campo di applicazione del FEG

Tutti gli Stati membri ad eccezione di una piccola minoranza auspicano l'inclusione di una forma di criterio relativo alla crisi, ritenendo che la crisi economica e finanziaria globale stia tuttora comportando effetti negativi sui mercati del lavoro dell'UE.

b) Impostazione relativa al cofinanziamento

La maggioranza degli Stati membri è in grado di accettare, a titolo di compromesso significativo, un tasso unico di cofinanziamento. Tuttavia, in cambio occorre mostrare un certo grado di flessibilità al fine di concordare un tasso più elevato, sebbene non ai livelli del 70-80% proposti dal Parlamento.

c) Categorie di beneficiari ammissibili

L'ultima proposta di compromesso presentata dalla presidenza prevede una formulazione semplificata per definire i lavoratori licenziati ammissibili e mira a includere i proprietari/dirigenti di microimprese e PMI e i lavoratori autonomi quali beneficiari ammissibili del FEG su base limitata. La maggioranza degli Stati membri può accettare questa impostazione.

d) Sostegno all'occupazione giovanile

Inoltre uno Stato membro ha presentato una proposta secondo cui il Fondo dovrebbe adoperarsi altresì a titolo facoltativo per assistere anche i giovani disoccupati sotto i 25 anni di età. Sebbene detta proposta non sia stata accettata in sede di Coreper, molti Stati membri hanno convenuto che occorre sottolineare il concetto di assistenza a questo gruppo di lavori che hanno perduto il lavoro. Pertanto la presidenza ha inserito nel testo numerosi riferimenti intesi ad evidenziare l'assistenza a tali giovani disoccupati entro i limiti del Fondo.

IV. POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Per quanto riguarda le tre principali questioni in sospeso, la posizione del Parlamento è ampiamente in linea con la proposta di compromesso che figura nel doc. 7298/13.

a) Campo di applicazione del FEG

La commissione EMPL del Parlamento europeo sostiene l'inclusione di un criterio relativo alla crisi, con riferimento specifico alle "crisi finanziarie ed economiche". Hanno adottato l'impostazione originaria della Commissione per quanto riguarda il campo di applicazione del regolamento che dovrebbe coprire gli esuberi dovuti a un grave deterioramento della situazione economica derivante da una crisi inattesa.

b) Impostazione relativa al cofinanziamento

La relazione della commissione EMPL prevede tre serie di tassi di cofinanziamento:

- un tasso generale del 60%;
- 70% per gli Stati membri ammissibili al sostegno del Fondo di coesione;
- 80% per gli Stati membri che ricevono assistenza finanziaria dal fondo europeo di stabilità finanziaria.

c) Categorie di beneficiari ammissibili

Nella relazione della commissione EMPL sono compresi i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori temporanei tramite agenzia, nonché i proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi. Nel testo si incoraggiano in particolare le domande collettive che coinvolgono le PMI.

V. PROPOSTA DI PACCHETTO DI COMPROMESSO

Tenendo conto della discussione in sede di Coreper del 23 maggio e al fine di raggiungere un compromesso che consenta alla presidenza di avviare triloghi informali con il Parlamento europeo, la presidenza propone il seguente **pacchetto di compromesso** affinché sia valutato dal Consiglio:

- a) Ampliare il campo di applicazione del regolamento agli articoli 1 e 2 al fine di includere il proseguimento della crisi finanziaria ed economica globale in corso o una nuova crisi finanziaria ed economica globale. Il criterio relativo alla crisi è limitato alle domande presentate nel periodo precedente della tornata di finanziamento, ossia il 2014, 2015 e nel 2016 fatta salva una valutazione della sua efficacia e sostenibilità da parte della Commissione. Tale valutazione deve essere intrapresa entro il primo semestre del 2016. A seconda dei risultati della valutazione della Commissione, il criterio relativo alla crisi potrà o meno essere portato avanti successivamente fino alla fine del 2020.

- b) Prevedere all'articolo 13 un unico tasso di cofinanziamento del 55% per tutte le domande, a prescindere dal fatto che siano presentate in base agli effetti della globalizzazione o al criterio relativo alla crisi.
- c) Sopprimere la definizione di "lavoratore" all'articolo 3 e utilizzare invece quella di beneficiario, al fine di includere a titolo facoltativo nel campo di applicazione del regolamento i lavoratori il cui contratto di lavoro è interrotto anticipatamente attraverso licenziamento e i lavoratori autonomi che hanno impiegato tra uno e dieci lavoratori licenziati e la cui attività lavorativa sia debitamente terminata.
- d) Includere nel considerando 10 e negli articoli 7 e 8 misure per assistere in particolare i giovani lavoratori al di sotto dei 25 anni di età. Tali disposizioni sono in sinergia con il più ampio orientamento politico dell'UE in materia di occupazione giovanile derivante dalle discussioni in sede di Consiglio europeo e mirano a rafforzare ulteriormente tale orientamento.

VI. CONCLUSIONI

Si invita il Consiglio:

- a esaminare le questioni in sospeso e a concordare un orientamento generale;
- a conferire alla presidenza un mandato per avviare negoziati informali del trilatero al fine di raggiungere in tempi rapidi un accordo in prima lettura.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 2014 - 2020

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, terzo capoverso, e gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁹,

visto il parere del Comitato delle regioni¹⁰,

deliberando conformemente alla procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

⁹ GU C 143 del 22.5.2012, pagg. 42-45

¹⁰ GU C 225 del 27.7.2012, pagg. 159-166

- (1) Il 26 marzo 2010, il Consiglio Europeo ha approvato la proposta della Commissione di lanciare una nuova strategia, "Europa 2020". Una delle tre priorità per la strategia Europa 2020 è la crescita inclusiva in grado di favorire l'autonomia dei cittadini grazie a un tasso di occupazione elevato, investendo nelle competenze, lottando contro la povertà, modernizzando i mercati del lavoro e i sistemi di formazione e di protezione sociale per aiutare le persone a partecipare e a gestire i cambiamenti, rafforzando la coesione sociale.
- (2) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato creato dal regolamento (CE) n. 927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione¹¹ per la durata del quadro finanziario dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, per consentire all'Unione di testimoniare la sua solidarietà verso i lavoratori che hanno perduto il lavoro in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione e di fornire loro un aiuto in grado di agevolare il loro rapido reinserimento nel mercato del lavoro. Questo obiettivo iniziale del FEG rimane valido.
- (3) Nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: "Un bilancio per la strategia Europa 2020"¹², la Commissione riconosce il ruolo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione che consente di agire con una certa flessibilità al fine di sostenere i lavoratori che perdono il lavoro aiutandoli a trovare un'altra occupazione quanto prima possibile. È opportuno che l'Unione, per la durata del quadro finanziario pluriennale dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, continui a dare un aiuto specifico e puntuale volto ad agevolare il reinserimento professionale dei lavoratori che hanno perduto il lavoro in settori, territori o mercati del lavoro che subiscono il trauma di una perturbazione economica grave. Considerata la sua finalità, consistente nel dare aiuto in situazioni di urgenza e in circostanze impreviste, il FEG dovrebbe rimanere al di fuori del quadro finanziario pluriennale.

¹¹ GU L 48 del 22.2.2008, pag. 82.

¹² COM(2011)500 definitivo del 29.6.2011.

- (4) Il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1927/2006 è stato ampliato dal regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³ nel quadro del piano europeo per il rilancio economico, al fine di includere i lavoratori che hanno perduto il lavoro a causa della crisi finanziaria ed economica globale. [...] **Per consentire al FEG di intervenire in situazioni di crisi future o in corso, sarebbe opportuno che il suo campo di applicazione coprisse gli esuberi dovuti a un grave deterioramento della situazione economica derivante da un proseguimento della crisi economica e finanziaria globale come previsto nel regolamento n. 546/2009 o da una nuova crisi economica e finanziaria globale.**
- (5) [...]
- (6) Al fine di preservare la dimensione europea del FEG, una domanda di aiuto dovrebbe essere inviata quando il numero di esuberi raggiunge una soglia minima. Nel caso di mercati del lavoro di dimensioni ridotte, come i piccoli Stati membri o le regioni periferiche, e in circostanze eccezionali, potranno essere presentate domande per un numero inferiore di esuberi. [...]
- (7) I lavoratori che perdono il lavoro dovrebbero avere un accesso eguale al FEG, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro o di rapporto di lavoro. Pertanto i lavoratori licenziati e i [...] lavoratori autonomi **che hanno impiegato tra uno e dieci lavoratori licenziati a causa negli effetti negativi della globalizzazione e la cui attività lavorativa sia cessata** [...] dovrebbero essere considerati **beneficiari del FEG** ai fini del presente regolamento.
- (8) [...]

¹³ GU L 167 del 29.6.2009, pag. 27.

- (9) I contributi finanziari del FEG dovrebbero essere orientati in primo luogo verso misure attive a favore del mercato del lavoro volte a reintegrare rapidamente i lavoratori licenziati e i **lavoratori autonomi beneficiari** in un'attività lavorativa, nel loro settore di attività iniziale o al di fuori di esso [...]. L'inclusione di indennità pecuniarie in un insieme coordinato di servizi personalizzati dovrebbe pertanto essere limitata.
- (10) Al momento di configurare l'insieme coordinato di misure attive a favore del mercato del lavoro, è opportuno che gli Stati membri pongano l'accento su misure che favoriranno in modo significativo l'impiegabilità dei lavoratori licenziati e **dei lavoratori autonomi beneficiari**. Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di ottenere quanto prima un reintegro nelle precedenti o in nuove attività lavorative [...] del numero più ampio possibile di lavoratori e **lavoratori autonomi beneficiari** che partecipano a tali azioni. **Occorre che gli Stati membri dedichino particolare attenzione ai lavoratori svantaggiati e anziani e ai lavoratori autonomi beneficiari nonché ai giovani al di sotto dei 25 anni di età, dal momento che queste persone registrano particolari difficoltà nel ritornare rapidamente sul mercato del lavoro.**
- (11) Al fine di sostenere in modo efficace e rapido i lavoratori che hanno perduto il lavoro, gli Stati membri fanno del loro meglio per presentare domande complete. La fornitura di informazioni supplementari deve essere [...] limitata nel tempo.
- (12) In conformità con il principio di buona gestione finanziaria, i contributi finanziari del FEG non dovrebbero sostituire misure di aiuto disponibili per i **lavoratori** che hanno perduto il lavoro e i **lavoratori autonomi beneficiari** nel quadro dei fondi strutturali dell'Unione o di altre politiche o programmi dell'Unione.
- (13) E' opportuno inserire disposizioni particolari concernenti le azioni di informazione e di comunicazione relative ai casi coperti dal FEG e ai risultati ottenuti. [...]
- (14) **Al fine di esprimere** la solidarietà dell'Unione verso i lavoratori [...] e i **lavoratori autonomi beneficiari** [...] **occorre** che il tasso di cofinanziamento [...] **sia fissato a una percentuale di contributo del 55%** al costo dell'insieme di servizi e della sua attuazione.

- (15) Per facilitare l'applicazione del presente regolamento, è opportuno che le spese siano ammissibili a partire dalla data alla quale uno Stato membro sostiene spese amministrative per l'attuazione del FEG, o a partire dalla data alla quale uno Stato membro comincia a fornire servizi personalizzati [...].
- (16) [...]
- (17) L'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione del [.....] sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria¹⁴ ("l'accordo interistituzionale") determina il quadro di bilancio del FEG.
- (18) Nell'interesse dei lavoratori che hanno perduto il lavoro, gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione che partecipano all'attuazione del FEG fanno del loro meglio per ridurre i tempi di trattamento e semplificare le procedure.
- (19) Al fine di consentire alla Commissione di effettuare un monitoraggio [...] dei risultati ottenuti in materia di aiuto da parte del FEG, gli Stati membri dovrebbero presentare [...] una relazione finale sull'attuazione del FEG.
- (20) Gli Stati membri dovrebbero rimanere responsabili dell'attuazione del contributo finanziario e della gestione e del controllo delle azioni sostenute da finanziamenti dell'Unione, in conformità con le pertinenti disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione¹⁵. È opportuno che gli Stati membri giustifichino l'uso fatto del contributo finanziario ricevuto a titolo del FEG.

¹⁴ COM(2011)403 definitivo del 29.6.2011.

¹⁵ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(21) Considerando che gli obiettivi del presente regolamento non possono essere realizzati in modo sufficiente dagli Stati membri e pertanto, a causa della loro portata e dei loro effetti, possono essere meglio perseguiti a livello dell'Unione, l'Unione può adottare misure, conformemente al principio di sussidiarietà posto dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato da tale articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto è necessario per il perseguimento di questi obiettivi.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo

Il presente regolamento crea il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) per la durata del quadro finanziario pluriennale dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

Il FEG si propone di contribuire alla crescita economica e all'occupazione nell'Unione consentendo a quest'ultima di [...] sostenere i lavoratori licenziati **e i lavoratori autonomi quali definiti all'articolo 3** la cui attività lavorativa sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione [...] **o di un proseguimento della crisi finanziaria ed economica globale come previsto dal regolamento n. 546/2009, ovvero di una nuova crisi finanziaria ed economica globale.**

Le azioni che beneficiano dei contributi finanziari del Fondo in virtù dell'articolo 2, lettere a) e b), hanno lo scopo di garantire che il numero più ampio possibile [...] di lavoratori **e lavoratori autonomi beneficiari quali definiti all'articolo 3** che partecipano a tali azioni trovino quanto prima un'occupazione stabile [...].

Articolo 2

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica alle domande presentate dagli Stati membri relative a contributi finanziari a favore:

- a) **dei lavoratori licenziati e dei lavoratori autonomi quali definiti all'articolo 3 in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, dimostrate più in particolare da un sostanziale aumento delle importazioni nell'Unione, un rapido declino della quota di mercato dell'Unione in un settore determinato o una delocalizzazione delle attività verso paesi terzi, nel caso in cui tali esuberi abbiano un impatto negativo importante sulla situazione economica locale, regionale o nazionale;**
- b) **dei lavoratori licenziati e dei lavoratori autonomi quali definiti all'articolo 3 in conseguenza di un proseguimento della crisi finanziaria ed economica globale come previsto dal regolamento n. 546/2009, ovvero di una nuova crisi finanziaria ed economica globale;**
- c) [...]
- d) [...]
- e) **Le domande di contributi finanziari a norma della lettera b) possono essere presentate nel periodo fino al 31 dicembre 2016. Per le decisioni relative alla possibilità di continuare a presentare domande di contributo finanziario a norma della lettera b) dopo tale data si tiene conto dei risultati della valutazione della Commissione effettuata conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a).**

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, [...] **tra i beneficiari dei servizi del FEG possono rientrare:**
 - a) **i lavoratori il cui contratto di lavoro è interrotto anticipatamente attraverso licenziamento rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento; e**
 - b) **i lavoratori autonomi che hanno impiegato tra uno e dieci lavoratori licenziati rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento e la cui attività lavorativa sia cessata, a condizione che l'attività dipendesse in maniera dimostrabile dall'impresa o operasse in un settore economico definito a livello delle divisioni della NACE Revisione 2, conformemente all'articolo 4.**
2. [...]
3. [...].

Articolo 4

Criteria d'intervento

1. Il FEG concede un contributo finanziario quando sussistono le [...] condizioni stabilite [...] all'articolo 2 ed hanno come conseguenza:
 - a) **il licenziamento di lavoratori e la cessazione delle attività lavorative di lavoratori autonomi per un totale di almeno 500 persone** in un'impresa di uno Stato membro, su un periodo di quattro mesi ("periodo di riferimento"), compresi i lavoratori licenziati e **i lavoratori autonomi** nelle imprese dei fornitori o dei produttori a valle dell'impresa in questione;

- b) il licenziamento di lavoratori e **la cessazione delle attività lavorative di lavoratori autonomi per un totale** di almeno 500 persone su un periodo di nove mesi ("periodo di riferimento"), in particolare in piccole e medie imprese, che operano in un settore economico definito a livello delle divisioni della NACE Revisione 2 e situato in una regione o due regioni contigue di livello NUTS II, o in più di due regioni contigue di livello NUTS II, nella misura in cui più di 500 lavoratori e **lavoratori autonomi** siano licenziati o **cessino le loro attività lavorative** in due regioni combinate.
2. In caso di mercati del lavoro di dimensioni ridotte o in circostanze eccezionali, debitamente giustificate dallo Stato membro che ha presentato la domanda, una domanda di contributo finanziario a titolo del presente articolo può essere considerata ricevibile, anche se i criteri fissati alle lettere (a) o (b) del paragrafo 1 non sono completamente soddisfatti, quando i esuberi hanno un impatto grave sull'occupazione e l'economia locale, regionale o nazionale. Lo Stato membro precisa quale dei criteri d'intervento stabiliti ai punti (a) e (b) del paragrafo 1 non è stato interamente soddisfatto. L'importo cumulato dei contributi in circostanze eccezionali non può eccedere il [15%] dell'importo annuo massimo del FEG.
3. [...]
4. [...]

Articolo 5

Calcolo degli esuberi e **delle cessazioni di attività lavorative**

1. Lo Stato membro che presenta una domanda precisa le modalità per il calcolo del numero di cui all'articolo 4 di lavoratori licenziati e **dei lavoratori autonomi quali definiti all'articolo 3.**

2. Lo Stato membro è tenuto a calcolare il numero dei lavoratori licenziati e dei lavoratori autonomi quali definiti all'articolo 3 a partire:
- a) dalla data alla quale il datore di lavoro notifica il preavviso di licenziamento o di rescissione del contratto di lavoro [...] al lavoratore; ovvero
 - b) dalla data della rescissione di fatto del contratto di lavoro [...]; ovvero
 - c) dalla data alla quale il datore di lavoro, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 98/59/CE del Consiglio¹⁶, notifica per iscritto il progetto di licenziamento collettivo all'autorità pubblica competente; in questo caso, lo Stato membro che ha presentato la domanda fornisce ulteriori informazioni alla Commissione sul numero reale di licenziamenti effettuati conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, prima del completamento della valutazione da parte della Commissione.
 - d) **dalla data stabilita dallo Stato membro al momento di informare la Commissione che si ritiene che i lavoratori autonomi abbiano cessato la loro attività lavorativa.**

Articolo 6

Beneficiari ammissibili

Lo Stato membro che presenta la domanda può offrire servizi personalizzati cofinanziati dal FEG ai **beneficiari** interessati, che possono comprendere:

- a) tutti i lavoratori licenziati e i **lavoratori autonomi** conformemente all'articolo 5, durante il periodo previsto all'articolo 4, paragrafo 1 o 2 [...],
- b) i lavoratori licenziati e i **lavoratori autonomi che hanno cessato la loro attività lavorativa** prima o dopo il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), o paragrafo 2, se una domanda presentata a titolo dell'articolo 4, paragrafo 2, non risponde ai criteri stabiliti dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a),

¹⁶ GU L 225 del 12.8.1998, pag. 16.

I lavoratori e i **lavoratori autonomi** di cui alla lettera b) sono considerati come ammissibili, a condizione che siano stati licenziati **o che la loro attività lavorativa sia cessata** dopo l'annuncio generale degli esuberi progettati e possa essere stabilito un chiaro nesso causale con l'evento da cui hanno avuto origine gli esuberi durante il periodo di riferimento.

Articolo 7

Azioni ammissibili

1. Può essere concesso un contributo finanziario per misure attive a favore del mercato del lavoro che si iscrivono in un insieme coordinato di servizi personalizzati volti a facilitare la reintegrazione nel mercato del lavoro dipendente o autonomo [...]. **dei lavoratori interessati che hanno perduto il lavoro e dei lavoratori autonomi la cui attività lavorativa è cessata e, in particolare delle persone in situazioni svantaggiate, degli anziani e dei giovani disoccupati al di sotto dei 25 anni di età [...].** L'insieme coordinato di servizi personalizzati può comprendere in particolare:
 - a) l'aiuto alla ricerca di un lavoro, l'orientamento professionale, i servizi di consulenza, il tutoraggio, l'assistenza al ricollocamento, la promozione dell'imprenditorialità, l'aiuto alle attività professionali autonome e alla creazione di imprese [...], le attività di cooperazione, la formazione e la riqualificazione su misura anche nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e la certificazione dell'esperienza acquisita;
 - b) misure speciali di durata limitata, come le indennità per la ricerca di un lavoro, le misure d'incentivazione alle assunzioni destinate ai datori di lavoro, le indennità di mobilità, le indennità di sussistenza o per le persone in formazione (comprese le indennità per i servizi di custodia) [...];
 - c) misure volte a incentivare in particolare le persone in situazioni svantaggiate [...], **le persone anziane e i giovani disoccupati al di sotto dei 25 anni di età [...]** a rimanere o ritornare sul mercato del lavoro.

I costi delle misure di cui alla **lettera b)** non possono superare il 50% dei costi totali stimati dell'insieme coordinato dei servizi personalizzati enumerati nel presente paragrafo [...].

Il costo degli investimenti [...] per la creazione di imprese [...] non può superare i 10 000 EUR.

2. Le seguenti misure non sono ammissibili al contributo finanziario del FEG:
 - a) le misure speciali di durata limitata elencate al paragrafo 1, lettera b), che non sono subordinate alla partecipazione [...] dei lavoratori destinatari ad attività di ricerca di lavoro e ad attività di formazione;
 - b) le misure che rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi.

Il FEG non finanzia misure passive di protezione sociale.

3. Su iniziativa dello Stato membro che ha presentato la domanda, può essere concesso un contributo finanziario per le attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, nonché di controllo e di rendicontazione.

Articolo 8

Domande

1. Lo Stato membro presenta una domanda [...] alla Commissione entro 12 settimane a decorrere dalla data alla quale sono soddisfatti i criteri stabiliti [...] all'articolo 4, paragrafo 1 o 2.
2. Affinché la domanda sia ammissibile, lo Stato membro provvede a che essa contenga le seguenti informazioni dettagliate:
 - a) un'analisi motivata del collegamento tra gli esuberi **o la cessazione di attività lavorative** e le trasformazioni rilevanti nella struttura del commercio mondiale [...]. Quest'analisi è basata su statistiche e altre informazioni, al livello più appropriato per dimostrare il rispetto dei criteri d'intervento stabiliti all'articolo 4;

- b) una valutazione del numero di esuberi accompagnata da giustificazioni, conformemente all'articolo 5, e una spiegazione degli eventi all'origine degli esuberi;
- c) l'identificazione, ove applicabile, delle imprese, dei fornitori o dei produttori a valle e dei settori che licenziano, nonché delle categorie di lavoratori interessate;
- d) gli effetti previsti degli esuberi sull'economia e sull'occupazione ai livelli locale, regionale o nazionale;
- e) una descrizione dell'insieme coordinato di servizi personalizzati e delle relative spese, comprese **in particolare eventuali misure a sostegno delle iniziative per l'occupazione delle persone in situazioni svantaggiate, delle persone anziane e dei giovani disoccupati al di sotto dei 25 anni di età**, e della sua complementarità con le azioni finanziate da altri fondi nazionali o dell'Unione, nonché informazioni sulle azioni che rivestono un carattere obbligatorio per le imprese interessate in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi;
- f) una stima del bilancio per ciascuna delle componenti dell'insieme coordinato di servizi personalizzati a sostegno dei lavoratori interessati e per eventuali attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione;
- g) le date alle quali i servizi personalizzati ai lavoratori interessati e le attività per l'attuazione del FEG, come definite all'articolo 7, paragrafi 1 e 3 rispettivamente, hanno avuto inizio o devono iniziare;
- h) le procedure seguite per la consultazione delle parti sociali o eventualmente di altre organizzazioni interessate;
- i) un'attestazione di conformità dell'aiuto FEG richiesto con le norme procedurali e materiali dell'Unione in materia di aiuti di Stato, nonché un attestato da cui risulti che i servizi personalizzati non si sostituiscono alle misure che rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi;
- j) le fonti nazionali di cofinanziamento;
- k) [...]

3. La Commissione informa per iscritto lo Stato membro se la sua domanda è considerata ammissibile il prima possibile dopo la ricezione della domanda.
4. Qualora la Commissione necessiti di informazioni supplementari, essa **si adopera per** richiedere tali informazioni allo Stato membro [...] in un'unica richiesta globale. Una volta ricevute tali informazioni dallo Stato membro, la Commissione completa quanto prima la sua valutazione relativa alla conformità della domanda alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario e, ove possibile, entro 12 settimane dalla data di ricezione delle informazioni.
5. Sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 2, la Commissione **si adopera [...] per** completare, in consultazione con lo Stato membro, la sua valutazione relativa alla conformità della domanda alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario entro 12 settimane dalla ricezione di una domanda ammissibile.
6. La Commissione avvia la sua procedura per la determinazione di un contributo finanziario a norma dell'articolo 13 allorché la domanda contiene tutte gli elementi di informazione elencati all'articolo 2 ed è considerata ammissibile.

Articolo 9

Complementarità, conformità e coordinamento

1. [...] Il contributo del FEG non sostituisce le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi.
2. L'aiuto a favore dei lavoratori licenziati completa le azioni realizzate dagli Stati membri ai livelli nazionale, regionale e locale, comprese quelle cofinanziate da fondi strutturali.
3. Il contributo finanziario sarà limitato al minimo necessario per garantire solidarietà e sostegno ai lavoratori individuali licenziati. Le attività sostenute dal FEG sono conformi al diritto dell'Unione nonché alle legislazioni nazionali, in particolare alle norme in materia di aiuti di Stato.

4. In conformità con le loro rispettive responsabilità, la Commissione e lo Stato membro che ha presentato la domanda garantiscono il coordinamento dell'aiuto fornito dei fondi dell'Unione.
5. Lo Stato membro che ha presentato la domanda garantisce che le azioni specifiche che ricevono un contributo finanziario non ricevano anche un aiuto da altri strumenti finanziari dell'Unione.

Articolo 10

Uguaglianza tra uomini e donne e non discriminazione

La Commissione e gli Stati membri garantiscono la promozione dell'uguaglianza tra le donne e gli uomini e l'integrazione della prospettiva di genere nelle varie tappe di attuazione del contributo finanziario. La Commissione e lo Stato membro adottano le misure appropriate per prevenire qualunque discriminazione basata sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o le convenzioni, una disabilità, l'età o l'orientamento sessuale [...] nelle varie tappe di attuazione del contributo finanziario e nell'accesso ad esso.

Articolo 11

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

1. Su iniziativa della Commissione, ed entro i limiti di un massimale dello 0,35% dell'importo annuo massimo del FEG, il FEG può essere utilizzato per finanziare attività di preparazione, di sorveglianza, di raccolta di dati e di creazione di una base di conoscenze pertinente per l'attuazione del FEG. Può inoltre essere utilizzato per finanziare il sostegno amministrativo e tecnico nonché l'audit, il controllo e la valutazione necessaria all'applicazione del presente regolamento.
2. Entro i limiti del tetto fissato al paragrafo 1, l'autorità di bilancio rende disponibile, all'inizio di ogni anno, un importo destinato all'assistenza tecnica, sulla base di una proposta della Commissione.

3. I compiti di cui al paragrafo 1 sono eseguiti conformemente al regolamento finanziario e alle sue modalità di esecuzione applicabili a questa modalità di esecuzione del bilancio.
4. L'assistenza tecnica della Commissione comprende la fornitura di informazioni e di orientamenti agli Stati membri per l'utilizzazione, il monitoraggio e la valutazione del FEG. La Commissione può anche fornire informazioni sull'utilizzazione del FEG alle parti sociali europee e nazionali.

Articolo 12

Informazione, comunicazione e pubblicità

1. Lo Stato membro che presenta la domanda realizza una campagna d'informazione e di pubblicità concernente le azioni finanziate. Tale campagna è destinata ai lavoratori interessati, alle autorità locali e regionali, alle parti sociali, ai mezzi di comunicazione e al pubblico generale. La campagna valorizza il ruolo dell'Unione e garantisce la visibilità del contributo del FEG.
2. La Commissione crea un sito Internet, disponibile in tutte le lingue dell'Unione, per fornire informazioni aggiornate sul FEG, orientamenti per la presentazione delle domande e informazioni sulle domande accettate e respinte, sottolineando il ruolo dell'autorità di bilancio.
3. La commissione realizza azioni di informazione e comunicazione relative ai casi coperti dal FEG e ai risultati ottenuti.
4. [...]

Articolo 13

Determinazione del contributo finanziario

1. Sulla base della valutazione effettuata conformemente all'articolo 8 [...] e tenuto conto in particolare del numero di lavoratori interessati, delle azioni proposte e dei costi previsti, la Commissione valuta e propone quanto più rapidamente possibile l'importo di un contributo finanziario che è possibile concedere, eventualmente, nei limiti delle risorse disponibili. Questo importo non può superare **il 55% del totale dei costi previsti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera f) [...]**.
2. Se sulla base della valutazione effettuata conformemente all'articolo 8, la Commissione conclude che sono soddisfatte le condizioni per la concessione di un contributo finanziario in base a quanto previsto dal presente regolamento, inizia immediatamente la procedura prevista all'articolo 15.
3. Se sulla base della valutazione effettuata conformemente all'articolo 8 la Commissione conclude che non sono soddisfatte le condizioni per la concessione di un contributo finanziario, ne informa lo Stato membro [...] quanto prima possibile [...].

Articolo 14

Spese ammissibili

1. Possono essere oggetto di un contributo finanziario del FEG le spese sostenute a decorrere dalle date fissate all'articolo 8, paragrafo 2, lettera g), alle quale lo Stato membro inizia a fornire servizi personalizzati ai lavoratori interessati o ad erogare le spese amministrative per l'attuazione del FEG, conformemente all'articolo 7, rispettivamente paragrafi 1 e 3. [...]

2. Nel caso di sovvenzioni gli articoli 57 e 58 del regolamento (UE, Euratom) n. [...] del Parlamento europeo e del Consiglio del [...] recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006, nonché l'articolo 14 del regolamento (UE, Euratom) n. [...] del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006, come pure gli atti delegati complementari adottati dalla Commissione si applicano di conseguenza.

Articolo 15

Procedura di bilancio

1. Le modalità del FEG sono conformi al punto 13 dell'accordo interistituzionale.
2. Gli stanziamenti concernenti il FEG sono iscritti nel bilancio generale dell'Unione europea a titolo di accantonamento.
3. Se la Commissione è giunta alla conclusione che sono rispettate le condizioni per la concessione di un contributo finanziario a titolo del FEG, presenta una proposta per la sua attuazione. La decisione di mobilitare il FEG è adottata congiuntamente dalle due branche dell'autorità di bilancio. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata e il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei componenti e dei tre quinti dei voti espressi.

Contemporaneamente alla presentazione del progetto di decisione di mobilitare il FEG, la Commissione presenta alle due branche dell'autorità di bilancio una proposta di trasferimento alle linee di bilancio pertinenti. In caso di disaccordo, è avviata una procedura di dialogo a tre.

I trasferimenti relativi al FEG sono effettuati conformemente all'articolo 27 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione¹⁷.

4. Congiuntamente al progetto di decisione di mobilitazione del FEG, la Commissione adotterà una decisione di concessione di un contributo finanziario, mediante un atto di esecuzione, che entrerà in vigore alla data alla quale l'autorità di bilancio adotterà la decisione di mobilitazione del FEG.
5. Una proposta conforme al paragrafo 3 comprende i seguenti elementi:
 - a) la valutazione realizzata conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, accompagnata da un riassunto delle informazioni sulle quali si basa;
 - b) gli elementi comprovanti che sono rispettati i criteri indicati agli articoli 4 e 9; e
 - c) i motivi che giustificano gli importi proposti.

[...]

Articolo 16

Versamento e utilizzazione del contributo finanziario

1. In seguito all'entrata in vigore di una decisione relativa a un contributo finanziario conformemente all'articolo 15, paragrafo 4 la Commissione versa, in linea di principio entro 15 giorni, il contributo finanziario allo Stato membro in un'unica rata di prefinanziamento del 100%. [...]. Il prefinanziamento è oggetto di liquidazione contabile al momento della chiusura del contributo finanziario conformemente all'articolo 18, paragrafo 3.

¹⁷ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

2. Tale contributo finanziario è attuato nel quadro di una gestione ripartita in conformità dell'**articolo 59** del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione.
3. [...]
4. Lo Stato membro esegue le misure ammissibili di cui all'articolo 7 quanto prima possibile, e comunque entro ventiquattro mesi dalla data della domanda a norma dell'articolo 8, paragrafo 1 o dalla data d'inizio delle misure in questione, a condizione che tra quest'ultima data e la data della domanda non siano trascorsi più di tre mesi.
5. Al momento dell'esecuzione delle azioni comprese nel pacchetto di servizi personalizzati, lo Stato membro può presentare alla Commissione una proposta di modificare tali azioni aggiungendo altre azioni ammissibili di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere (a) e (c), nella misura in cui tali modifiche siano debitamente giustificate e il totale non superi il contributo finanziario di cui al paragrafo 1. La Commissione valuta le revisioni proposte e, in caso di accordo, ne informa lo Stato membro.
6. Le spese sostenute nell'ambito di quanto stabilito all'articolo 7, paragrafo 3 sono ammissibili sino alla data limite per la presentazione della relazione finale.

Articolo 17

Utilizzazione dell'euro

Nelle domande, decisioni di concessione di un contributo finanziario e relazioni nel quadro del presente regolamento, nonché in qualunque altro documento relativo, tutti gli importi sono espressi in euro.

Articolo 18

[...] Relazioni finale e chiusura

1. [...]
2. Entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto all'articolo 16, paragrafo 2 lo Stato membro presenta alla Commissione una relazione finale relativa all'attuazione del contributo finanziario, comprendente informazioni sulla natura delle azioni realizzate e i principali risultati ottenuti, sulle caratteristiche dei lavoratori destinatari degli aiuti e delle loro condizioni di occupazione, nonché una dichiarazione che giustifica le spese e indica, ove possibile, la complementarità delle azioni con quelle finanziate dal FEG.
3. Entro sei mesi dopo aver ricevuto tutte le informazioni richieste in applicazione del paragrafo 2, la Commissione procede alla chiusura del contributo finanziario, determinandone l'importo finale ed eventualmente il saldo dovuto dallo Stato membro in conformità dell'articolo 22.

Articolo 19

Relazione biennale

1. A partire dal 2015, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio ogni due anni entro il 1° agosto una relazione quantitativa e qualitativa sulle azioni realizzate a titolo del presente regolamento e del regolamento 1927/2006 nel corso dei due anni precedenti. La relazione si concentra principalmente sui risultati ottenuti dal FEG e contiene in particolare informazioni riguardanti le domande presentate, le decisioni adottate, le azioni finanziate, compresa la loro complementarità con le azioni finanziate da altri fondi dell'Unione, in particolare dal Fondo sociale europeo [...], e la chiusura dei contributi finanziari concessi. Comprende inoltre informazioni sulle domande che sono state respinte o ridotte in mancanza di stanziamenti sufficienti o a causa di non ammissibilità.

2. La relazione è inviata per informazione al Comitato economico e sociale, al Comitato delle regioni e alle parti sociali.

Articolo 20

Valutazione

1. La Commissione effettua, di propria iniziativa e in stretta collaborazione con gli Stati membri:
 - a) **una valutazione dell'efficacia e della sostenibilità del criterio relativo alla crisi di cui all'articolo 2, lettera b) entro il 30 giugno 2016;**
 - b) una valutazione intermedia dell'efficacia e della sostenibilità dei risultati ottenuti entro il 30 giugno 2018;
 - c) una valutazione ex-post, entro il 31 dicembre 2022, con l'assistenza di esperti esterni, al fine di misurare l'impatto del FEG e il suo valore aggiunto.
2. I risultati della valutazione sono inviati per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alle parti sociali.

Articolo 21

Gestione e controllo finanziario

1. Fatta salva la responsabilità della Commissione in materia di esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea, gli Stati membri sono responsabili in prima istanza della gestione delle azioni che beneficiano dell'aiuto del FEG, nonché del controllo finanziario di tali azioni. A tale scopo, adottano in particolare le seguenti misure:

- a) verificare che i meccanismi di gestione e di controllo sono posti in essere e applicati in modo da garantire un'utilizzazione efficace e corretta dei fondi dell'Unione, conformemente ai principi di una sana gestione finanziaria;
- b) verificare la buona esecuzione delle azioni finanziate;
- c) garantire che le spese finanziate si basano su documenti giustificativi verificabili e sono corrette e regolari;
- d) prevenire, individuare e correggere le irregolarità, così come definite all'articolo [...] del regolamento (UE, Euratom) n. [...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e recuperare somme indebitamente versate, eventualmente aumentate degli interessi di mora. Gli Stati membri notificano tali irregolarità alla Commissione e la mantengono informata sull'evoluzione delle procedure amministrative e giudiziarie.

2. Gli Stati membri designano gli organismi responsabili della corretta gestione e del controllo delle azioni finanziate dal FEG conformemente all'articolo 59, paragrafo 3 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e ai criteri e alle procedure stabilite nel regolamento (UE, Euratom) n. [...] del Parlamento europeo e del Consiglio del [...] recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006.

3. Lo Stato membro procede alle correzioni finanziarie necessarie quando viene constatata un'irregolarità. Le correzioni consistono nell'annullare in tutto o in parte il contributo finanziario dell'Unione. Lo Stato membro recupera qualunque somma perduta in seguito a un'irregolarità individuata e la rimborsa alla Commissione; se la somma non è rimborsata dallo Stato membro interessato entro il termine stabilito, devono essere corrisposti interessi di mora.
4. Nell'esercizio della sua responsabilità in materia di esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea, la Commissione adotta qualunque misura necessaria per verificare che le azioni finanziate sono realizzate nel rispetto dei principi di una gestione finanziaria sana ed efficace. Spetta allo Stato membro che presenta la domanda garantire l'esistenza e il corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo; la Commissione verifica l'esistenza e il funzionamento di tali sistemi.

A tale scopo, fatte salve le competenze della Corte dei conti e i controlli effettuati dallo Stato membro conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, funzionari o agenti della Commissione possono effettuare controlli in loco, in particolare mediante sondaggio, delle azioni finanziate dal FEG, con un preavviso minimo di un giorno lavorativo. La Commissione ne informa lo Stato membro che ha presentato la domanda, in modo da ottenere tutto l'aiuto necessario. Funzionari o agenti dello Stato membro interessato possono partecipare ai controlli.

5. Lo Stato membro fa sì che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute siano mantenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti per tre anni dalla chiusura del contributo finanziario ricevuto dal FEG.

Articolo 22

Rimborso del contributo finanziario

1. Nei casi in cui il costo reale di un'azione sia inferiore all'importo stimato citato conformemente all'articolo 15, la Commissione adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, con la quale richiede allo Stato membro di rimborsare la parte corrispondente del contributo finanziario ricevuto.
2. Nel caso in cui lo Stato membro venga meno agli obblighi enunciati nella decisione di concessione di un contributo finanziario, la Commissione prende le misure necessarie, adottando una decisione mediante un atto di esecuzione, per chiedere allo Stato membro di rimborsare in tutto o in parte il contributo finanziario ricevuto.
3. Prima dell'adozione di una decisione in applicazione del paragrafo 1 o 2, la Commissione procede a un esame appropriato del fascicolo e, in particolare, concede allo Stato membro un termine preciso per comunicare le sue osservazioni.
4. Se, dopo aver proceduto alle necessarie verifiche, la Commissione conclude che lo Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono in virtù dell'articolo 21, paragrafo 1, decide, se non è raggiunto un accordo e se lo Stato membro non ha apportato le correzioni dovute entro il termine fissato dalla Commissione, e tenuto conto delle eventuali osservazioni dello Stato membro, entro tre mesi dalla scadenza del termine indicato al paragrafo 3, di procedere alle correzioni finanziarie necessarie annullando in tutto o in parte il contributo del FEG all'azione in questione. Qualunque somma perduta in seguito a un'irregolarità individuata sarà recuperata; se la somma non è rimborsata dallo Stato membro che ha presentato la domanda entro il termine stabilito, dovranno essere versati interessi di mora.

Articolo 23

[...]

Articolo 24

[...]

Articolo 25
Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1927/2006 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2014.

Continua ad essere applicato alle domande presentate entro il 31 dicembre 2013.

Articolo 26
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Si applica alle domande presentate tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente
